



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 60
Del 16/12/2016

OGGETTO: MODIFICA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2016-2018

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16,45, nella sala delle adunanze del Comune di Ussassai convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RILEVATA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca la seguente disposizione: *"La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis"*;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, a norma del quale: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;

VISTO l'articolo 91 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale al 1° comma, riprendendo il disposto dell'articolo 39, comma 1, della Legge 449/1997 testualmente recita: *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001, il quale dispone: *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni..."* (1° comma); *"Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ..."* (3° comma); *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449..."* (4° comma);

VISTO l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla *"funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità"*;

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a-bis) il quale prevede tra i compiti e poteri dei dirigenti quello di proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO l'art. 1 comma 102 della Legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, e all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al*

loro degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale ha previsto che dal 2016 le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che si ispira al criterio di un generale contenimento della spese in materia di pubblico impiego;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 424, della L. 190/2014 il quale ha stabilito che gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;

VISTA la circolare del DFP della Presidenza del Consiglio n. 1/2015 del 29/01/2015 con la quale si dettano linee guida in materia di personale in attuazione all'art. 1, commi da 418 a 430, della legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 23/12/2014) e si chiarisce che, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

DATO ATTO che presso questo ente non sono vigenti graduatorie nelle quali sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della norma di cui all'art. 1, comma 424, della L. 190/2014;

ACCERTATO che il comma 102, art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) prevede che le disposizione dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, relative alla riduzione della spesa per lavoro flessibile costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali;

DATO ATTO.

- che il comune di Ussassai ha rispettato nel 2015 i tempi medi nei pagamenti di cui all'art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014;
- che il comune di Ussassai non ha mai dichiarato dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che il comune di Ussassai con Deliberazione della G.C. n. 29 del 15.07.2016 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006);

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente come da prospetto che segue:

Categoria	Numero dipendenti
B	1 unità full time
C	2 unità full time 1 unità part time
D	3 unità full time

DATO ATTO che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti, nel 2015 non era soggetto al rispetto del patto di stabilità, mantenendo, pertanto, l'assoggettamento in materia di possibilità assunzionali, all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, così come previsto dal comma 762, dell'art. 21 della L. 208/2015;

VISTA la Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 70/2016/SRCPIE/PAR, nella quale è specificato che il reclutamento di personale mediante la procedura di mobilità tra Enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'Ente ricevente derivante dalla cessazione degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa), pertanto la normativa del turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico, fermo restando il vincolo costituito dal comma 424 della L. n. 190/2014;

VISTO il Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*”;

VISTA la richiesta di collocamento a riposo, con decorrenza dal giorno 01.02.2017, presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico, di cui al protocollo n. 1791 del 20.06.2016, dalla quale si evince il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento alla data del 31.01.2017, considerato, pertanto, ultimo giorno lavorativo;

ANALIZZATA la situazione delle cessazioni preventivate per il triennio 2016/2018 riassunte nel prospetto seguente:

Categoria	Servizio di appartenenza	Anno di cessazione	Tipo di rapporto	Motivo della cessazione
D	Tecnico	2017	Tempo indeterminato	Pensionamento

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 20 del 15.07.2016 con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 25 del 15.07.2016 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016/2017/2018;

PRECISATA la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze non prevedibili né definibili allo stato attuale;

VISTO l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

VISTO l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 rubricato “Incarichi a contratto”;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.C. n. 52 del 23.12.2010;

CONSIDERATO che la sostituzione del dipendente cessato per collocamento a riposo nel 2017 sarebbe realizzabile solamente nel 2018;

RAVVISATA, pertanto, l'assoluta necessità di prevedere, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla sostituzione a tempo indeterminato del dipendente collocato a riposo nel 2017, realizzabile nel 2018, l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato e part-time ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare modifica alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, prevedendo per il 2017 l'assunzione di una unità a tempo

determinato e part-time ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 idonea a ricoprire la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico attualmente in capo al dipendente da collocare a riposo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISTI i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati;

Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

DI CONFERMARE la dotazione organica approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008;

DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, il fabbisogno triennale di personale per gli anni 2016-2017-2018 ed il piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 25 del 15.07.2016 nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 267/2000 la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016 – 2017 - 2018 stabilendo quanto appresso:

ANNO 2016

- Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente senza nessuna previsione di assunzione a tempo indeterminato.
- Eventuale ricorso alle tipologie di lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme in materia di assunzione di personale, nella misura minima indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente e per fronteggiare esigenze non prevedibili e programmabili (es. puerperio, lunga malattia);

ANNO 2017

- Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente con previsione di n. 1 assunzioni a tempo determinato e part-time di una unità di categoria D, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 per sostituzione, a seguito di cessazione dal servizio per collocamento a riposo dal 01.02.2017, del dipendente Responsabile del servizio tecnico.
- Eventuale ricorso alle tipologie di lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile all'espletamento di attività obbligatorie per legge o per fronteggiare esigenze non prevedibili e programmabili (es. puerperio, lunga malattia);

ANNO 2018

- Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente con previsione di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale di categoria D, per la sostituzione Responsabile del Servizio tecnico cessato dal servizio per collocamento a riposo, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;

- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Eventuale ricorso alle tipologie di lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme in materia di assunzione di personale, nella misura minima indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente e per fronteggiare esigenze non prevedibili e programmabili (es. puerperio, lunga malattia);

DI STABILIRE che si dovrà procedere ad un costante monitoraggio della spesa del personale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

